

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rimessione in termini e stato di gravidanza

Non può essere accolta la richiesta di *rimessione in termini*, motivata da ragioni di carattere personale del difensore che abbia dedotto problemi di salute connessi allo stato avanzato di gravidanza ed abbia prodotto solo il certificato di nascita del figlio. L'art. 153, comma 2, c.p.c. è, difatti, norma di stretta interpretazione, in considerazione delle conseguenze che un uso improprio della rimessione in termini potrebbe determinare sul piano della imperatività e della stessa vigenza della legge, il quale inerisce alle attribuzioni proprie del legislatore. Il rimedio, dunque, presuppone che l'errore in cui sia incorsa la parte, e che abbia causato la decadenza, non le sia affatto imputabile, perché cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza. Ciò posto, lo stato di gravidanza ha rilievo, ai sensi dell'art. 81 bis disp. att. c.p.c., agli effetti della fissazione del c.d. calendario del processo, che è cosa del tutto diversa dalla rimessione in termini a seguito della scadenza di un termine perentorio stabilito dalla legge, rimessione che presuppone la sussistenza di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tanto meno una mera difficoltà (nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre il proprio stato di gravidanza

durante la pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, senza provare che le condizioni di salute le avevano impedito di proporre ricorso per cassazione, né è, a tal fine, sufficiente il certificato di nascita della figlia).

NDR: in argomento Cass. 17729/2018, 21794/ 2015, 8216/2013 e 24631/2023.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.4.2024, n. 8919

...omissis...

Rilevato

Con sentenza del 15.10.2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto da ZZ nei confronti dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia, che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione dell'art.7, comma 1 e 14 del Codice della Strada, per aver lasciato in sosta il proprio mezzo in un'area di parcheggio riservata ai mezzi comunali autorizzati dal Comune *omissis*;

- ZZ propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di sei motivi;
- l'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta resiste con controricorso;
- il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
- in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ritenuto

Il controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza;

l'eccezione è fondata;

dall'esame degli atti processuali risulta che la sentenza d'appello, pubblicata il 15.10.2019 venne notificata al procuratore costituito di ZZ il 17.10.2019; il termine breve per proporre ricorso per cassazione scadeva il 16.12.2019 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 26.5.2020;

non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini, motivata da ragioni di carattere personale del difensore dell'appellante che ha dedotto problemi di salute connessi allo stato avanzato di gravidanza ed ha prodotto il certificato di nascita della figlia in data 18.1.2024;

l'art. 153, comma 2, c.p.c. è norma di stretta interpretazione, in considerazione delle conseguenze che un uso improprio della rimessione in termini potrebbe determinare sul piano della imperatività e della stessa vigenza della legge, il quale inerisce alle attribuzioni proprie del legislatore (così fra le altre Cass. Sez. Unite n. 4135/2019).

il rimedio, dunque, presuppone che l'errore in cui sia incorsa la parte, e che abbia causato la decadenza, non le sia affatto imputabile, perché cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. n.17729/2018; Cass. 21794/ 2015; Cass. 8216/2013).

lo stato di gravidanza ha rilievo, ai sensi dell'art.81 bis disp. att. c.p.c., agli effetti della fissazione del c.d. calendario del processo, che è cosa del tutto diversa dalla rimessione in termini a seguito della scadenza di un termine perentorio stabilito dalla legge, rimessione che presuppone la sussistenza di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tanto meno una mera difficoltà (Cassazione civile sez. I, 14/08/2023, (ud. 01/06/2023, dep. 14/08/2023), n.24631);

nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre il proprio stato di gravidanza durante la pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, senza provare che le condizioni di salute le avevano impedito di proporre ricorso per cassazione, né è, a tal fine, sufficiente il certificato di nascita della figlia;

va, altresì, rigettata la richiesta della ricorrente di pronuncia del principio di diritto ai sensi dell'art.363 c.p.c. in quanto le questioni poste dal ricorso- la destinazione di stalli ad area di parcheggio riservati ai dipendenti di un ente pubblico e la disapplicazione dell'ordinanza municipale che la prevede- non costituiscono questione di particolare importanza;
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
